

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura

Prot.n. 58508 del 27.8.2026

Oggetto: formalizzazione delle modalità di gestione congiunta e diffusione commerciale della futura privativa della selezione di pero '03-2-75-89' con New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l. – **Sede di Forlì.**

IL DIRETTORE

Dott.ssa Milena Petriccione, nominata Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 0026546 del 17/04/2026 dal 1° maggio 2026 e fino al 30 aprile 2030;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112-2022 assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49-2026 assunta nella seduta del 28 aprile 2026;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it ⌋ ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che:

- all'art. 9.8, lettera f) affida al Direttore di Centro il compito di gestisce le procedure relative ai titoli di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico e stipula i relativi contratti secondo le disposizioni dettate da apposito Regolamento sulla Proprietà Intellettuale;

- all'art. 13.1, lettera i) indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle decisioni adottate dagli Organi dell'Ente o di disposizioni interne;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

CONSIDERATO che CREA-OFA e New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l., con sede in via Malpighi, 5, 47122 Forlì, C.F. e P.IVA 03318330408 (di seguito, New Plant) conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di melo e pero, regolata da ultimo con apposito contratto (prot. n. 0062520 del 03/07/2023);

TENUTO CONTO che la suddetta attività ha fornito tangibili risultati, non solo in termini di nuove varietà vegetali, ma anche di un notevole patrimonio di selezioni che risultano in proprietà condivisa tra i due Organismi;

PRESO ATTO che, in considerazione degli accordi sopra menzionati, il materiale genetico finora ottenuto risulta essere in proprietà condivisa al 50% tra CREA-OFA e l'organismo cofinanziatore New Plant e che, pertanto, la gestione e le strategie di diffusione di tale materiale devono essere prese di comune accordo tra i due Organismi;

PRESO ATTO, altresì, che in base all'art. 10 del Contratto soprarichiamato, la gestione per lo sfruttamento commerciale delle innovazioni ottenute e diffuse è demandata in esclusiva a New Plant;

CONSIDERATO che nell'ambito di tale attività, le Parti hanno congiuntamente ottenuto e sviluppato una nuova selezione di pero, denominata '03-2-75-89';

VISTA la nota prot. n. 0011681 del 20/02/2026, con la quale New Plant ha manifestato il proprio interesse a procedere con la diffusione commerciale della suddetta selezione, mantenendone i diritti esclusivi di gestione per lo sfruttamento commerciale in territorio UE ed extra UE;

CONSIDERATO infine che New Plant ha dimostrato nel corso dell'esecuzione di detti contratti di possedere ottime capacità tecniche e strutturali per assicurare il regolare svolgimento delle attività, di conoscere pienamente le caratteristiche agronomiche e qualitative della selezione in oggetto, e di avere la capacità di assicurarne un'ottimale valorizzazione commerciale della futura varietà;

RITENUTO pertanto necessario formalizzare, mediante la sottoscrizione di un "Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di pero '03-02-75-89' tra CREA e New Plant le modalità di gestione e diffusione della selezione citata;

RICHIAMATO lo schema di Contratto di cui sopra che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di formalizzare le modalità di gestione e diffusione commerciale della selezione citata, mediante la sottoscrizione di un "Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di per 03-2-75-89" tra CREA e New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l..

Art. 3

Di approvare lo schema di Contratto che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Art. 4

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare volta alla sottoscrizione del Contratto sopracitato con New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l..

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) all'Ufficio Bilancio del Centro (Ufficio 2 - Bilancio del CREA OFA) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

F.to IL DIRETTORE
Dott.ssa Milena Petriccione

Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di pero 03-2-75-89

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dott. ..., nato/a a il

(di seguito indicata come “**CREA**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

e

New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l., con sede legale in via Malpighi, 5 47122 Forlì (FC), C.F. e P.IVA n. 03318330408, ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente Dott. ..., nato/a a ... il ...

(di seguito indicata come “**NEW PLANT**” o, indistintamente, come “**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le Parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- a)** Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D. Lgs. N. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b)** Nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, la Sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) ha una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding), della selezione e della valutazione delle piante da frutto quali melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola;
- c)** NEW PLANT Soc. Consortile Agricola a r.l. ha come finalità il miglioramento della frutticoltura attraverso l'acquisizione di innovazioni varietali;
- d)** Le Parti conducono da anni un'attività di sviluppo congiunto per la costituzione e lo sviluppo di nuovi genotipi di melo e pero, regolata da ultimo con apposito Contratto (prot. n. 0062520 del 03/07/2023);
- e)** Le Parti, nell'ambito della suddetta attività, hanno congiuntamente sviluppato la selezione di pero **03-2-75-89** (Allegato 1);
- f)** In data 20/02/2026, NEW PLANT ha manifestato a CREA il proprio interesse (prot. CREA n. 0011681) a procedere con la diffusione commerciale con privativa comunitaria della suddetta

selezione, mantenendone i diritti esclusivi di gestione per lo sfruttamento commerciale in territorio UE ed extra UE;

- g) Con determina direttoriale n. è stato approvato il presente schema di Contratto;
- h) Le Parti riconoscono reciprocamente di essere titolari esclusivi dei diritti di privativa vegetale sulla selezione 03-2-75-89 nei limiti delle quote di contitolarità di rispettiva spettanza;
- i) Le parti riconoscono che la gestione per lo sfruttamento commerciale è demandata in esclusiva a NEW PLANT, come già precisato nel suddetto Contratto (art. 10);
- j) Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione congiunta della domanda di privativa comunitaria, del futuro titolo di privativa vegetale, nonché di tutte le eventuali future estensioni in paesi extra UE di tale titolo secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la cotitolarità della selezione **03-2-75-89** (di seguito indicata come '**Privativa**' o '**Varietà**'), la cui gestione per lo sfruttamento commerciale è demandata in esclusiva a NEW PLANT, determinandone le quote di contitolarità della stessa, il suo deposito come privativa comunitaria e le eventuali future estensioni in paesi extra UE della summenzionata domanda di privativa, secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari alla durata della Privativa comunitaria (o almeno una delle estensioni congiunte), nonché per tutto il tempo in cui dette Privative resteranno in comunione tra le Parti.

La Parte incaricata del deposito della privativa comunitaria (art. 6.1) avrà cura di informare l'altra parte circa l'esito degli esami tecnici e la conseguente concessione del titolo di privativa da parte dell'Ufficio comunitario (CPVO) al fine di definire la data esatta di termine della Privativa comunitaria, nonché, delle estensioni congiunte.

3.2 In caso di mancata concessione della Privativa (inteso come mancata concessione di tutte le relative domande ed estensioni in paesi extra UE), o in caso le Parti decidessero di procedere con l'annullamento della Privativa (incluse tutte le eventuali estensioni territoriali della stessa), il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 In considerazione dell'attività svolta ai fini del conseguimento della varietà vegetale oggetto della Privativa, nonché degli accordi intercorsi tra le Parti, già definiti in premessa, i diritti di proprietà industriale sulla Privativa sono ripartiti in parti uguali tra CREA e NEW PLANT (50/50).

Art. 5 (Costitutori)

5.1 Ai fini dell'indicazione nella domanda di Privativa, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che la Privativa è stata realizzata nell'ambito dell'attività di miglioramento genetico su pero, di cui al Contratto di sviluppo congiunto citato in premessa, dai soggetti (in seguito indicati come “**Costitutori**”) indicati nella scheda tecnica della selezione che costituisce l'Allegato 1.

5.2 Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Ai Costitutori non spettano diritti patrimoniali sulla Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

5.3 Ove i diritti patrimoniali sulla Privativa non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Contratto, ciascuna Parte conferma espressamente all'altra che i propri Costitutori hanno già provveduto a trasferire tutti i diritti patrimoniali sulla varietà vegetale oggetto della Privativa nella misura necessaria a consentire di eseguire il presente Contratto.

Art. 6 (Gestione e protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa)

6.1 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che NEW PLANT sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento della Privativa. Le Parti decideranno congiuntamente tutte le attività connesse con il deposito a nome congiunto della Privativa in UE, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, l'estensione a nome congiunto della Privativa in paesi extra UE, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa. Le Parti concordano che NEW PLANT si impegni al deposito a nome congiunto della domanda di privativa comunitaria presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) di Angers e a curarne e gestirne il mantenimento in vita. Le Parti concordano altresì di indicare come ‘*Applicant*’ CREA e NEW PLANT nonché di individuare NEW PLANT come “*Procedural Representative*” per le comunicazioni da e verso l'Ufficio comunitario. CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dell'Ufficio comunitario relativi alla Privativa. CREA sarà inoltre indicata come sede di affiliazione dei propri costitutori. La denominazione varietale proposta al momento del deposito della domanda sarà quella preventivamente concordata tra le Parti ovvero “...”, fermo restando che potrebbe essere necessario modificare tale denominazione a seguito dei controlli e delle decisioni dell'Ufficio competente (CPVO). In tal caso le Parti concorderanno una nuova denominazione da proporre.

6.2 Le spese relative al deposito della domanda di privativa di cui ai par. 6.1 e 6.3, all'esame tecnico, alle tasse annuali di mantenimento ed alle ulteriori attività di protezione espressamente approvate dalle Parti saranno anticipate da NEW PLANT.

CREA provvederà al rimborso della quota di propria spettanza, pari al 50%, previa trasmissione di idonea documentazione giustificativa, verifica della pertinenza e congruità delle spese sostenute e completamento delle procedure amministrative e contabili previste dall'ordinamento dell'Ente.

Restano a carico esclusivo di NEW PLANT le spese non direttamente riferibili alla tutela, protezione o mantenimento della Privativa, o per la salvaguardia della varietà (a titolo non esaustivo riferibili a controlli sanitari) qualora non preventivamente concordate.

6.3 Le Parti cotitolari decideranno l'eventuale estensione a nome congiunto della Privativa in paesi extra UE, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della Varietà, sostenendone gli eventuali costi, se in capo alle Parti, in misura proporzionale alle quote di

contitolarità di cui al precedente art. 4.1. L'iter necessario alla protezione brevettuale nei paesi extra UE potrà essere effettuato direttamente da NEW PLANT, dalle aziende concessionarie o da soggetti terzi abilitati presenti nel territorio eventualmente individuati dalle aziende concessionarie in rappresentanza dei titolari, che dovranno preventivamente acconsentire per iscritto. CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi alla Privativa e fornirà i documenti necessari a perfezionare tali depositi.

6.4 Fermo restando quanto stabilito al 6.2, le ulteriori spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con le attività di cui ai paragrafi 6.1 e 6.3, saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna con le modalità previste al 6.2.

6.5 Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.3, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza, ciascuna Parte potrà effettuare autonomamente, ma a nome congiunto, le attività di cui ai paragrafi precedenti dandone tempestiva anticipata comunicazione scritta all'altra Parte.

6.6 Qualora CREA non intenda aderire alla proposta di NEW PLANT di estendere la Privativa in paesi extra UE, potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione congiunta della Privativa in determinati Stati extra UE, NEW PLANT potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, CREA si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire a NEW PLANT di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione della Privativa nei paesi extra UE oggetto di rinuncia del CREA. Resta fermo che in tali circostanze, le spese non saranno attribuite al CREA, al pari degli eventuali futuri introiti.

6.7 Se, a fronte della proposta di NEW PLANT di estendere la Privativa in paesi extra UE, il CREA non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

6.8 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in tutti gli Stati ovvero in uno o più di essi, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento, secondo la propria quota di contitolarità, di tutte le spese da sostenersi per la gestione della privativa fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa in determinati Stati, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa negli Stati oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

6.9 Qualora non fosse possibile estendere la Privativa in determinati paesi extra UE, NEW PLANT si impegna, a salvaguardia delle Parti, ad adottare qualsiasi strategia atta a proteggere la Varietà secondo le procedure e modalità previste nei paesi stessi, anche attraverso l'iscrizione della Varietà in appositi registri o il deposito di marchi commerciali. Le eventuali spese e i costi derivanti da questa attività nonché da eventuali controlli legati alla gestione per la diffusione della Varietà in questi paesi saranno anticipati da NEW PLANT e inserite nel bilancio annuale della Varietà (7.8), salvo quanto previsto all'art. 6.11.

6.10 Ai fini di una migliore organizzazione e diffusione commerciale della Varietà, NEW PLANT potrà decidere di associare lo sviluppo della Varietà ad un marchio commerciale controllato da New

Plant, o da strutture ad essa associate. Resta comunque inteso che NEW PLANT sarà tenuta ad informare il CREA a tal riguardo, il quale accetta ed autorizza già da ora la possibilità di utilizzare marchi commerciali se non di proprietà del CREA.

6.11 Nelle ipotesi previste ai precedenti artt. 6.9 e 6.10, qualora il marchio commerciale non sia di coproprietà CREA, i relativi costi non potranno essere imputabili a CREA e pertanto non inseribili nel bilancio annuale della Varietà.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento della varietà vegetale oggetto della Privativa e Corrispettivi)

7.1 Ciascuna parte potrà utilizzare autonomamente la Varietà, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché per soli fini di ricerca e sviluppo e didattica e purché ciò non pregiudichi la tutela brevettuale o la valorizzazione e lo sfruttamento della Privativa.

7.2 NEW PLANT sarà la parte responsabile dell'individuazione e dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di contratto finalizzato al trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la Privativa. NEW PLANT si impegna a tenere informato CREA sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento della Privativa. NEW PLANT si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti e l'interesse pubblico.

7.2 -bis – Obblighi di monitoraggio e reporting

NEW PLANT si impegna a trasmettere annualmente a CREA una relazione tecnica e gestionale concernente l'attività di valorizzazione e sfruttamento della Varietà contenente almeno:

- a) elenco dei contratti di licenza e sublicenza in essere;
- b) paesi nei quali la Varietà risulta protetta, commercializzata o in fase di sviluppo;
- c) superfici autorizzate alla coltivazione;
- d) attività promozionali e di valorizzazione svolte;
- e) introiti complessivamente maturati;
- f) eventuali criticità tecniche, commerciali o giuridiche rilevate nel corso dell'esercizio.

7.2-ter – Verifiche e controlli

CREA, in qualità di contitolare della Privativa e nel rispetto delle esigenze organizzative di NEW PLANT, ha facoltà di effettuare verifiche documentali e contabili concernenti la gestione economica della Varietà.

A tal fine NEW PLANT si impegna a conservare e rendere disponibile per almeno dieci anni tutta la documentazione relativa:

- ai contratti di licenza e sublicenza;
- ai rendiconti economici;
- alle fatture e quietanze;
- alla documentazione attestante le royalties percepite;
- alle spese imputate alla Varietà.

Le verifiche potranno essere effettuate da personale CREA o da soggetti incaricati dall'Ente, previo congruo preavviso.

7.3 Qualora CREA venga contattato da un soggetto terzo interessato alla Privativa, CREA si impegna a riferire tempestivamente a NEW PLANT, il quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo per quanto previsto al precedente articolo 7.2.

7.4 Al fine del raggiungimento della migliore diffusione della Privativa, NEW PLANT potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di organismi produttivi o commerciali associati e non (o in alternativa organismi produttivi/commerciali a cui NEW PLANT è associato) con i quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Gli organismi che sottoscriveranno Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità di NEW PLANT che è tenuto ad informare il CREA per ciascun Contratto che sarà sottoscritto.

7.5 NEW PLANT, anche tramite eventuali soggetti terzi individuati dalla stessa e comunicati a CREA, dovrà inserire e mantenere, a proprie spese, la nuova Varietà nel Registro Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale delle piante.

7.6 Le Parti convengono che, a partire dalla campagna 2028/29, il valore della royalty all'impianto riconosciuto dai produttori agli Organismi costitutori sarà pari a ... €/ettaro (più IVA di legge).

Ai fini della determinazione delle somme spettanti alle Parti, ad eccezione degli importi riferibili al deposito e mantenimento della Privativa di cui al precedente 6.2 separatamente rimborsati per la quota di spettanza, sono considerate deducibili esclusivamente le spese direttamente imputabili:

- alle attività di certificazione sanitaria;
- alle procedure di tutela e difesa della Varietà;
- alle registrazioni ed estensioni territoriali della protezione;
- alle attività di controllo tecnico necessarie alla tutela della Privativa.

Non sono invece deducibili costi generali di struttura, costi amministrativi ordinari, spese commerciali, spese di marketing, spese promozionali, spese di rappresentanza e, più in generale, costi non specificamente e direttamente riferibili alla Varietà oggetto del presente Contratto.

Qualora nel corso del Contratto, in base all'andamento della Varietà e del mercato di riferimento, si ravvisasse la necessità di modificare la suddetta modalità di calcolo dell'importo royalty, la nuova modalità verrà concordata tra le Parti nell'ambito di un nuovo atto sottoscritto dalle stesse che diventerà parte integrante del presente Contratto.

NEW PLANT sarà responsabile per l'incasso e la raccolta di tali proventi royalty, che riconoscerà annualmente al CREA nella misura del 50%, al netto delle spese sostenute per eventuali modalità di tutela e controlli nei paesi in cui la Varietà è protetta e/o sviluppata, per controlli sanitari, incluso eventuale risanamento e inserimento in certificazione. Detto importo sarà versato a CREA al netto di eventuali imposte e tasse previste e applicate nei paesi presso i quali la Varietà è valorizzata ai fini commerciali.

A partire dall'anno 2033, e ogni 5 anni, i termini economici potranno essere rinegoziati tra le Parti in ragione dell'andamento di mercato, delle disposizioni normative vigenti alla data di rinegoziazione e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della Varietà. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) o

raccomandata A/R, e diverrà parte integrante del contratto. Resta ferma la possibilità di confermare le condizioni esistenti.

Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente concluso, secondo le previsioni dei successivi artt. 14 e 15.

7.7 – Rendicontazione annuale

Entro il 31 maggio di ogni anno NEW PLANT trasmetterà a CREA:

- il rendiconto economico annuale della Varietà;
- il dettaglio delle royalties maturate;
- il dettaglio delle somme incassate;
- l'elenco analitico delle spese dedotte;
- la documentazione giustificativa delle medesime;
- la situazione aggiornata degli impianti autorizzati;
- le istruzioni necessarie per l'emissione della fattura relativa agli importi di spettanza CREA.

Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di NEW PLANT.

Annualmente, entro fine maggio, NEW PLANT si impegna ad inviare a CREA, l'aggiornamento dello sviluppo della Varietà e della gestione finanziaria delle royalty realizzate per la Varietà (come da art. 7.6) e invierà le istruzioni per l'emissione della relativa fattura per gli importi di spettanza per il periodo di impianto aprile - marzo.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente indicato in fattura indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, la sigla "OFA 1.02. 12.04 Forlì – (*nome varietà*)" ed il numero della fattura stessa e NEW PLANT si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni.

7.8 CREA si riserva la facoltà di avviare controlli al fine di accertare l'entità dello sviluppo della Varietà presso NEW PLANT che accetta di esibire a CREA, la relativa documentazione richiesta.

Art. 8 (Difesa della Privativa)

8.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dalla Privativa, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

8.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa della Privativa, sia congiuntamente all'altra Parte sia disgiuntamente ed in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, potrà aderire con apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire. I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà della Privativa; solo nel caso in cui una Parte decida di non essere interessata nella difesa della Privativa, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

8.3 La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dalla Privativa potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa della Privativa medesima.

8.4 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

8.5 Le azioni giudiziarie o stragiudiziali aventi rilevanza economica significativa ovvero carattere internazionale dovranno essere preventivamente condivise tra le Parti che concorderanno:

- la strategia difensiva;
- l'eventuale nomina dei professionisti incaricati;
- la ripartizione delle spese;
- l'eventuale definizione transattiva della controversia.

Art. 9 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

9.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità a soggetti esterni alle società, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire congiuntamente.

In mancanza di accordo sul valore della quota entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al presente articolo, il valore sarà determinato da un esperto indipendente nominato d'intesa tra le Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 10 (Rinuncia alla quota)

10.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui agli artt. 6.6 e 6.8, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi alla Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 11 (Riservatezza)

11.1 Le Parti s'impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni riservate sulle strategie di sviluppo e di promozione che si intendono attuare.

Art. 12 (Pubblicazioni scientifiche)

12.1 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente Contratto, ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la Privativa, informandone preventivamente l'altra Parte.

Art. 13 (Segni distintivi)

13.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 14 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

14.1 In caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da

inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), qualora la parte inadempiente non sia in grado di risolvere tale inadempienza entro 20 gg.

14.2 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

14.3 Costituiscono inadempimenti essenziali ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) il mancato pagamento delle somme dovute all'altra Parte;
- b) l'omessa trasmissione della rendicontazione annuale;
- c) il rifiuto ingiustificato di consentire i controlli previsti dall'art. 7.3-ter;
- d) il mancato mantenimento della Privativa;
- e) la violazione degli obblighi di riservatezza;
- f) il trasferimento della quota in violazione del diritto di prelazione;
- g) la conclusione di accordi con terzi in violazione dei diritti riconosciuti all'altra Parte dal presente Contratto.

Art. 15 (Diritto di Recesso)

15.1 Ciascuna Parte può recedere dal presente Contratto esclusivamente nei seguenti casi:

- grave inadempimento dell'altra Parte;
- sopravvenuta impossibilità oggettiva di perseguire le finalità del Contratto;
- perdita dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività previste;
- sopravvenienze normative o amministrative che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

Il recesso dovrà essere comunicato mediante PEC o raccomandata A/R con preavviso non inferiore a sei mesi.

Restano salvi tutti i diritti maturati, le obbligazioni economiche già sorte e le somme comunque spettanti alle Parti alla data di efficacia del recesso.

15.2 In caso di risoluzione od interruzione del presente contratto, le parti si impegnano a redigere un nuovo accordo per la gestione del titolo di privativa di cui restano contitolari.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Si allega come parte integrante del presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Art. 17 (Norme applicabili e controversie)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

17.2 Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che

possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 (Clausola di manleva)

18.1 CREA, salvo per le attività di sua competenza, non sarà responsabile per eventuali danni che NEW PLANT possa subire o provocare a seguito dell'attività suindicata o dall'uso improprio della Varietà in oggetto.

Art. 19 (Comunicazioni)

19.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Sede di Forlì
Via La Canapona, 1 bis
47121 Forlì (FC)
Email:
Tel. ...
PEC: ...

Per NEW PLANT:

NEW PLANT Soc. Consortile Agricola a r.l.
Via Malpighi, 5 47122 Forlì (FC)
Email: ...
PEC: [....](#)

19.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 20 (Clausola generale)

20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

20.2 NEW PLANT si impegna a sottoscrivere contestualmente una dichiarazione sostitutiva, il cui testo è allegato al presente Contratto, e senza la quale il medesimo è da considerarsi non valido.

20.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

20.4 Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nel precedente art. 19.

20.5 In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione alle altre Parti, secondo le medesime modalità sopra indicate.

20.6 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

20.7 Le Parti riconoscono che la determinazione dei corrispettivi previsti dal presente Contratto è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche innovative della Varietà, delle prospettive di diffusione commerciale, dei costi di tutela e valorizzazione della Privativa e delle condizioni normalmente praticate nel settore di riferimento, ritenendo pertanto il presente assetto economico congruo, equilibrato e conforme ai rispettivi interessi istituzionali e imprenditoriali.

Art. 21 (Integrità, prevenzione della corruzione e conflitto di interessi)

NEW PLANT dichiara di conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità e conflitto di interessi, nonché i principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento del CREA.

NEW PLANT si impegna altresì al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage.

La violazione grave o reiterata delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 22 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

22.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 23 (Registrazione e spese)

23.1 Le Parti convengono che il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

23.2 L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

23.3 Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il presente Contratto, costituito da n. ... pagine, n. 10 premesse e n. 23 articoli, viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 **P.I.** 08183101008

Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Per il CREA Firmato digitalmente ai sensi del CAD	Per NEW PLANT Firmato digitalmente
---	--

03-2-75-89

Origine: ibrido interspecifico (*Pyrus communis* x *P. pyrifolia*) ottenuto nell'ambito dell'attività di breeding condotta in Emilia-Romagna da CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e il consorzio New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l.

Costitutori: ...

Descrizione: ibrido interspecifico (*Pyrus communis* x *P. pyrifolia*) a maturazione precoce (fine luglio) e a fioritura intermedia (fine marzo-inizio aprile). La pianta è di media vigoria a portamento standard. È adatta alle coltivazioni delle aree settentrionali italiane, dove si è caratterizzata per rapida entrata in produzione (2° foglia) e produttività medio-elevata e costante. È idonea all'innesto su portinnesti franchi e necessita di un intermedio (es. Butirra Hardy) se innestata su cotogni. Il frutto è piriforme con buccia verde chiaro, priva di ruggine, polpa molto croccante e molto succosa ed equilibrato rapporto tra dolcezza e acidità. Presenta buona conservabilità dei frutti in refrigerazione normale (-1.5 °C e UR 98%) e bassa suscettibilità a danni da sfregamento e da manipolazione. I frutti sono di calibro medio e necessita di diradamento per incrementarlo e per aumentare l'omogeneità di maturazione. È risultata suscettibile ad *Halyomorpha halys*.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

in allegato al Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di pero 03-2-75-89 tra Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e New Plant Soc. Cons. Agr. a r.l.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ via _____ in qualità di legale rappresentante del (denominazione o ragione sociale) _____, con sede a _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di..... (nome ditta) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per(nome e cognome) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento dei dipendenti del CREA*, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalisti> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di(nome ditta), per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

- _____, il _____
- (Località) _____ (Data) _____ (firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, riguardano esclusivamente il Legale Rappresentante/ Amministratore Unico della Ditta/Società (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Fonti dei dati personali

L'Ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche, (ad esempio altra amministrazione pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al *Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di pero 03-02-75-89*, nonché per gli atti da esso derivanti. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale del CREA;
- 2) Società, liberi professionisti, delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione dei corrispettivi dovuti dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino;
- 3) Autorità (a.e. giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni;
- 4) Organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del Contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'Ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati salvo se venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'Ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.